

Premesso che:

- con atto di assegnazione del 24.02.2014, rep. n. 95427, racc. n. 28818, del Notaio Dott. Ada Stiz in Treviso, registrato a Treviso il 27.02.2014, al n. 2520/1T (*omissis*) ha acquistato l'alloggio con garage pertinenziale, facenti parte del fabbricato sito in Comune di Treviso, (*omissis*), identificati al NCEU (*omissis*);
- il fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari suddette ricade all'interno del macrolotto P.E.E.P. 7.5 S. Giuseppe – (3°PPA) già oggetto di convenzione per la cessione in diritto di proprietà alla “Cooperativa Edilizia LA CONCA soc. coop” con sede a Treviso, con atto del 22.11.2011, rep. n. 93130, fasc. n. 27548, del Notaio Dott. Ada Stiz in Treviso, registrato a Treviso in data 25.11.2011, al n. 19974, serie 1T;
- Con istanza del 01.03.2019 prot. n. 31800 del 01.03.2019, (*omissis*) ha presentato richiesta al Comune di autorizzazione ad alienare l'alloggio di cui sopra nonché di determinare il prezzo di vendita come in premessa indicato;

Precisato che, la predetta istanza risulta procedibile in quanto sono decorsi 5 (cinque) anni dalla data dell'acquisto dell'immobile, così come previsto dall'art. 20 della L. n. 179 del 17.02.1992;

Atteso che nessuna opera di modifica è stata effettuata dopo l'attribuzione della rendita catastale e che non sono presenti abusi edilizi non condonati così come risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, allegata all'istanza;

Vista la convenzione per la cessione dell'area in diritto di proprietà stipulata tra il Comune di Treviso e la “Cooperativa Edilizia LA CONCA soc. coop”, di cui alle premesse, ed in particolare l'art. 9 “ALIENABILITÀ”, che così recita: “*I trasferimenti in proprietà successivi al primo, degli alloggi e delle rispettive pertinenze, dovranno avvenire ad un prezzo determinato come segue. Al prezzo di prima assegnazione, sarà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati sulla base nazionale con frequenza non inferiore all'anno. L'importo così determinato potrà essere maggiorato di eventuali spese incrementative documentate e dovrà tenere conto di una percentuale di deprezzamento...*”;

Preso atto che :

- Ai sensi dell'art. 10 “PRELAZIONE”, della sopra citata convenzione, sono sottratti dall'esercizio del diritto di prelazione gli alloggi costruiti dalle cooperative edilizie di abitazione per l'assegnazione ai propri soci;
- Non sono intervenute ad oggi “...*diverse determinazioni dell'organo competente...*” così come previsto dall'articolo 20 comma 4°, del vigente Regolamento di Attuazione del PEEP, e non vi è pertanto la necessità di sottoporre nuovamente l'istanza alla Giunta Comunale per l'esercizio del diritto di prelazione;

Accertato che il prezzo di prima cessione dell'alloggio è pari a (*omissis*), come risulta dall'atto di assegnazione dell'immobile sopracitato;

Preso atto che il valore attuale dell'alloggio con garage pertinenziale è stato determinato in complessivi (*omissis*) calcolato secondo le modalità fissate dall'articolo 9 della convenzione citata nelle premesse, di cui all'allegato “A”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto:

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.83 del 05.12.2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di autorizzare (*omissis*), ad alienare l'alloggio comprensivo di garage pertinenziale, in premessa citato, sito in Comune di Treviso, in (*omissis*), identificati al NCEU (*omissis*);
2. di quantificare, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 - "ALIENABILITÀ", della convenzione stipulata per la cessione dell'area di cui alle premesse, (*omissis*) il prezzo massimo di vendita dell'alloggio descritto al precedente punto 1);
3. di disporre che la futura alienazione sarà condizionata alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi PEEP, in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 9 "ALIENABILITÀ" della sopracitata convenzione, ed all'art. 17 del vigente Regolamento per la realizzazione del PEEP, in capo ai nuovi acquirenti;
4. di comunicare il presente provvedimento al richiedente l'istanza e per conoscenza al Servizio Patrimonio;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del comune di Treviso ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/13.

Il Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale Urbanistica
Arch. Stefano Barbieri

Responsabile Procedimento: arch. Luca Tortora
Responsabile Istruttoria: arch. Elisa Martini